



**COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO**  
**(Provincia di Chieti)**

**Regolamento per la  
determinazione e ripartizione  
degli incentivi per funzioni  
tecniche**

(di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,  
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 31.10.2018, con le seguenti OO.SS.:CGIL.

## **CAPO I**

---

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### ***Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### **Art. 2**

##### ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

**Art. 3**  
***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, la cui struttura tecnico-amministrativa prevede una sola figura professionale addetta all'area tecnica, nomina con decreto Sindacale, tra le figure apicali dell'Ente, il responsabile del procedimento, il quale provvede a costituire il gruppo di lavoro, precisa le funzioni e i ruoli anche con riferimento alle mansioni dei collaboratori e di conseguenza provvede alla ripartizione dell'incentivo.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

6. In assenza di provvedimento espresso di nomina del RUP, l'incarico di RUP si intende *ex lege* attribuito al Responsabile di Area che ne darà atto nei rispettivi provvedimenti.

**Art. 4**  
***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

**Art. 5**  
***Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

**Art. 6**  
***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

**Art. 7**

### ***Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale”, ovvero “prestazionale”.

#### **Art. 8**

##### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici per lavori di importo complessivo superiore ad € 100.000,00, mentre per lavori e forniture di importi tra 40.000,00 ed € 100.000,00 si fa riferimento alle poste di bilancio inserite nel Bilancio di previsione o successiva variazione.

2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

---

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

#### **Art. 9**

##### ***Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 10**

##### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>PER LAVORI ED OPERE</b>			
<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>Quota</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>% rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	15	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	10
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	5
<b>VERIFICA PROGETTI</b>	12	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	4
<b>FASE DI GARA</b>	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20
		Collaudo Statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
<b>RUP e SUOI COLLABORATORI</b>	33	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi ecc.)	33
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

### **CAPO III**

#### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

##### **Art. 11**

##### ***Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture***

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

##### **Art. 12**

##### ***Modalità di definizione del fondo incentivante***

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 15, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e

confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

### **Art. 13**

#### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>PER SERVIZI E FORNITURA</b>			
<b>ATTIVITA' GENERALE</b>	<b>Quota</b>	<b>ATTIVITA' SPECIFICA</b>	<b>% rel.</b>
<b>PIANIFICAZIONE</b>	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	10
<b>FASE DI GARA</b>	20	Predisposizione e controllo degli atti di gara o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20
<b>FASE ESECUTIVA</b>	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	25
		Verifica di conformità	5
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</b>	40	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi)	40
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

### **Art. 14**

#### **Fondo per l'innovazione**

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

## CAPO IV

---

### Norme comuni

#### Art. 15

##### *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente al fondo di cui all'art. 14.

#### Art. 16

##### *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 17

##### *Principi in materia di valutazione*

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

#### Art. 18

##### *Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### Art. 19

##### *Funzioni articolate e singole*

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della

percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 20**

##### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **Art. 21**

##### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile appositamente nominato con decreto del Sindaco, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte, con esclusione in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

#### **Art. 22**

##### ***Conclusione di singole operazioni***

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 23**

##### ***Liquidazione - limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.



## **CAPO V**

---

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 24**

##### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

#### **Art. 25**

##### **Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. E' contestualmente abrogato il precedente regolamento.

